



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche*

**DETERMINA N. 11/15/DRS**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA FASTWEB  
S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. IN MATERIA DI CONTRIBUTI  
PER KIT DI INTERCONNESSIONE**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive nn. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, (il “*Codice*”) ed, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) ed, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA l’istanza della società Fastweb S.p.A. (di seguito “*Fastweb*”), del 24 luglio 2014, acquisita dall’Autorità in pari data al protocollo n. 40085, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “*Telecom*”) in materia di contributi per kit di interconnessione;

VISTA la nota del 1 agosto 2014, recante protocollo n. 42259, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 15 settembre 2014. Tale udienza è stata posticipata al 22 settembre 2014, come da richiesta di Fastweb fatta pervenire all'Autorità per le vie brevi;

VISTA la memoria della società Telecom del 12 settembre 2014, acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 47315;

VISTO il verbale dell'udienza del 22 settembre 2014;

VISTA la comunicazione di Fastweb del 5 novembre 2015, acquisita in data 19 novembre 2015 dall'Autorità al protocollo n. 77777, con la quale la suddetta società ha comunicato di rinunciare al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*”;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

## **DETERMINA**

l'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 1 dicembre 2015

IL DIRETTORE  
Giovanni Santella